



COMUNE DI FONTAINEMORE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. Capoluogo, n. 83 – 11020 Fontainemore (AO) Tel. N. 0125.832121 – fax n. 0125.832166

e-mail: info@comune.fontainemore.ao.it pec: protocollo@pec.comune.fontainemore.ao.it

P.IVA 00125590075

ORDINANZA N. 65/2021

Fontainemore, 16.06.2021

Chiusura al traffico sulla strada comunale in Loc. Farettaz fino alla revoca della stessa.

IL SINDACO

CONSIDERATO che la strada comunale per la loc. Farettaz attualmente risulta interrotta da una frana;

RITENUTO di dover disporre la chiusura al traffico veicolare per permettere la messa in sicurezza della strada;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della strada” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 – regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada;

VISTO l'art 26 comma 2 della l.r.l 7 dicembre 1998 n. 54;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi del D.LGS. 18.08.2000, N. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Fontainemore

ORDINA

La chiusura al traffico sulla strada comunale in Loc. Farettaz

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte;

La presente ordinanza non esime dagli obblighi imposti dal T.U.L.L.P.S. ed in particolare da quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R. 616/77 e da tutti gli obblighi inerenti ai collaudi e a quanto altro disposto dalla normativa in vigore.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del d.P.R. 16 dicembre 1992, n.495.

L'Ufficio di Polizia Locale del comune di Fontainemore per quanto di propria competenza è incaricato all'esecuzione della presente Ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3 del Decreto Legislativo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all'art.74 del DPR n.495/1992.

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. BIELER Cinzia, Segretario Comunale del Comune di Fontainemore.



IL SINDACO
Speranza GIROD